



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 52

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Luisetto, Sambo, Bigon, Manildo, Dalla Pozza, Del Bianco, Galeano, Micalizzi, Montanariello e Trevisi

**ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE
PERSONE ANZIANE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 marzo 2026.

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE

Relazione:

Il quadro che emerge dal Rapporto annuale 2025 dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) mostra un'Italia che continua ad invecchiare, con un quarto della popolazione con più di sessantacinque anni e oltre 4,5 milioni di individui con ottanta anni e più. Nel frattempo, le nascite continuano a diminuire, con 370 mila nuovi nati nel 2024 e un tasso di fecondità sceso a 1,18 figli per donna.

La riduzione della mortalità registrata nel 2024 (-3,1 per cento rispetto al 2023) ha determinato un incremento della speranza di vita alla nascita, che si attesta a 81,4 anni per gli uomini e a 85,5 anni per le donne. Si tratta di un aumento di quasi cinque mesi rispetto all'anno precedente, con il superamento dei livelli pre-pandemici. L'Italia si conferma, pertanto, tra i Paesi con la più elevata speranza di vita a livello internazionale.

Le persone in età lavorativa (da quindici a sessantaquattro anni) rappresentano il 63,8 per cento della popolazione dell'UE27, e quelle di età pari o superiore a sessantacinque anni sono il 21,6 per cento (+2,9 punti percentuali rispetto a 10 anni prima), in aumento in tutti i paesi dell'UE27. Tuttavia, l'Italia detiene il primato nella percentuale di anziani, sfiorando un quarto della popolazione: 24,3 e 24,7 rispettivamente all'inizio del 2024 e del 2025.

Tra gli individui al di sopra dei sessantacinque anni (14 milioni e 573 mila), cresce in particolare il numero di persone di 80 anni e più (4 milioni e 591 mila, quasi 50 mila in più rispetto al 2024). Questo gruppo supera numericamente i bambini sotto i dieci anni di età (4 milioni e 326 mila): venticinque anni fa si contavano, invece, 2,5 bambini per un individuo di ottanta anni e più e cinquanta anni fa lo stesso rapporto era di 9 a 1. Anche il numero di individui di almeno cento anni ha raggiunto il massimo storico, superando, a inizio 2025, le 23 mila e 500 unità.

L'invecchiamento della popolazione è un processo che ha risvolti significativi sul sistema previdenziale, sulla sanità, sul sistema produttivo, sulla forza lavoro e sulle reti familiari.

Proprio la partecipazione attiva degli anziani alla vita economica, sociale e culturale è uno dei pilastri della strategia promossa dalla World Health Organization per rendere le nostre città a misura di anziano. Gli altri pilastri sono la salute e la sicurezza.

Per quanto riguarda la salute, i dati sono migliorati rispetto al passato. Le persone che si dichiarano in buona salute erano il 29,4 per cento nel 2009 e sono diventate il 37,8 per cento nel 2023. Stili di vita e abitudini salutari adottate lungo l'intero arco di vita hanno consentito di prevenire la diffusione di patologie cronico-degenerative. Si sono ridotte infatti le persone in condizioni di multi-cronicità, spesso invalidanti, ma aumenta l'obesità.

Gli over sessantaquattro che praticano sport sono più che raddoppiati in vent'anni, passando dal 6,7 al 16,4 per cento tra 2003 e 2023.

Per quanto attiene la sfera della salute mentale, il Rapporto 2025 racconta un'altra storia. L'indice di benessere psicologico è più basso rispetto al resto della popolazione, specialmente tra coloro che superano i settantaquattro anni di età e soprattutto tra le donne. Gli uomini, generalmente meno oberati dai

carichi familiari, frequentano gli amici più delle donne e utilizzano di più le tecnologie della comunicazione e dell'informazione e internet, elementi che possono contribuire a una migliore qualità della vita. Inoltre, quasi un terzo della popolazione in questa fascia sempre più femminile - le donne sono più longeve - vive da sola.

Tuttavia, nella cultura diffusa che assai faticosamente si sta superando e che vede nella produttività economica e materiale il solo valore fondante del sistema sociale, non sempre le persone anziane sono rispettate ed è loro garantita la possibilità di esercitare i diritti di cui sono titolari in quanto persone, rischiando così anche l'emarginazione culturale e sociale.

Nel secolo scorso, è stata addirittura coniata la nuova parola "ageismo", italianizzazione dell'inglese "ageism", parola che, come si legge nel Dizionario Treccani, significa "Forma di pregiudizio e svalorizzazione ai danni di un individuo, in ragione della sua età; in particolare, forma di pregiudizio e svalorizzazione verso le persone anziane. È per assonanza e analogia con razzismo e sessismo che nel 1969 Robert Butler (statunitense, 1927-2010, n.d.r.), psichiatra e geriatra, coniò il termine ageismo (da age, età)".

In questo contesto in molti comuni e anche in alcune regioni si è sentita l'esigenza di individuare una specifica funzione di garanzia per tutelare i diritti delle persone anziane. Senza alcuna pretesa di esaustività, si segnalano grandi comuni quali Roma, Genova, Milano, Palermo ma anche Siena Pisa, Catania, Alessandria, Caserta, l'Aquila, Sanremo e probabilmente molti altri.

Le regioni che hanno istituito con legge il garante dei diritti degli anziani (o della terza età), invece, sono:

- la Regione Basilicata, con la legge 3 febbraio 2025 n. 13 "Istituzione del Difensore civico, del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani, per l'infanzia e l'adolescenza, delle persone con disabilità, della natura.";*
- la Regione Lombardia, con la legge 21 novembre 2024 n. 18 "Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane. Modifiche della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità).";*
- la Regione Molise, con la legge 14 novembre 2025, n. 11 "Istituzione del garante regionale per i diritti delle persone anziane.";*
- la Regione Sicilia, con la legge 21 dicembre 2021, n. 34 "Istituzione del garante regionale della persona anziana.".*

Si segnala, inoltre che nella maggior parte delle rimanenti Regioni sono presenti iniziative legislative volte alla istituzione di una figura specifica di garanzia per le persone anziane così come sono presenti iniziative legislative anche in sede parlamentare per la istituzione di un garante nazionale delle persone anziane.

Da qui l'opportunità di individuare anche nella Regione del Veneto una specifica figura di tutela: il Garante regionale delle persone anziane.

Il presente progetto di legge si compone di 11 articoli. I primi tre articoli individuano le finalità della legge le finalità della legge (articolo 1) e le funzioni (articolo 2) anche nell'ambito della legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo" in particolare si

prevede che il Garante partecipi di diritto alla Consulta regionale per l'invecchiamento attivo e conseguentemente si opera una modifica in questo senso della Composizione della Consulta (articolo 3). Gli articoli 4, 5 e 6 collocano il Garante presso il Consiglio regionale (articolo 4), i requisiti professionali e di esperienza necessari per essere nominati (articolo 5) e le modalità di elezione da parte del Consiglio regionale (articolo 6) Gli articoli 7 ed 8 prevedono rispettivamente i casi di ineleggibilità e incompatibilità (articolo 7) e di revoca (articolo 8) votata dal consiglio regionale sulla base di una mozione motivata che deve essere approvata con una altissima maggioranza (2/3 dei consiglieri assegnati). Infine, l'articolo 9 prevede il trattamento economico pari ad una percentuale del trattamento indennitario di un consigliere nonché una percentuale dell'indennità di funzione ed un rimborso particolare se il Garante non vive a Venezia. L'articolo 10 prevede che il Garante relazioni entro il 31 marzo di ogni anno sull'attività svolta. L'articolo 11 detta, infine, le disposizioni finanziarie.

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE

Art. 1 - Finalità.

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nello spirito della legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo" è istituito il Garante regionale dei diritti delle persone anziane, di seguito Garante.

2. Il Garante opera in favore delle persone di età eguale o superiore ai sessantacinque anni residenti o domiciliate nel territorio regionale.

3. Il Garante svolge le sue funzioni in piena autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali.

Art. 2 - Funzioni del Garante delle persone anziane.

1. Il Garante vigila sull'applicazione della legislazione vigente in materia di tutela dei diritti delle persone anziane e in particolare:

- a) rappresenta i diritti e gli interessi degli anziani presso le sedi istituzionali regionali;
- b) opera per prevenire e contrastare le discriminazioni basate sull'età, favorendo una cultura del rispetto e della valorizzazione degli anziani;
- c) recepisce le segnalazioni avanzate direttamente dalle persone anziane o dalle loro associazioni rappresentative ed opera per una positiva soluzione delle problematiche con le strutture competenti;
- d) sostiene iniziative che promuovono l'invecchiamento attivo e la partecipazione alla vita comunitaria;
- e) promuove forme di progettazione di interventi innovativi di natura socioassistenziale per la tutela della salute;
- f) vigila, anche attraverso visite dirette concordate, sull'assistenza prestata agli anziani ricoverati in strutture residenziali pubbliche o private controllando il rispetto dei requisiti qualitativi previsti dalla normativa vigente;
- g) promuove l'istituzione del Garante dei diritti delle persone anziane nei comuni capoluogo di provincia e ne supporta il coordinamento;
- h) promuove la conoscenza della istituzione del Garante e delle sue funzioni sia presso l'opinione pubblica sia nei confronti dei propri interlocutori istituzionali.

2. Il Garante partecipa di diritto alla Consulta regionale per l'invecchiamento attivo di cui all'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 23.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo".

1. Al comma 2 dell'articolo 11, della legge regionale 8 agosto 2017, n. 23, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

"a bis) il Garante regionale dei diritti delle persone anziane;"

Art. 4 - Sede.

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Garante, provvede, sentito il Garante, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione.

3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Garante, disciplina con proprio atto l'organizzazione dell'interno dell'ufficio.

Art. 5 - Requisiti.

1. Per la nomina a Garante, oltre a quelli previsti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, umanistiche, sociologia, scienze psicopedagogiche o medicina;
- b) documentata esperienza almeno quinquennale in ordine alle problematiche connesse all'età senile.

Art. 6 - Elezione.

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati. Il voto avviene a scrutinio segreto. Alla nomina del Garante non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.

2. Il Garante dura in carica per l'intera legislatura ed è rieleggibile una sola volta.

3. Qualora il mandato venga a cessare prima della naturale scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione del Garante è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato e sono utilizzate le proposte di candidatura presentate nell'ultima elezione, per le quali la competente struttura del Consiglio regionale abbia già verificato la sussistenza dei requisiti necessari all'elezione e la regolarità della documentazione prodotta.

4. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.

Art. 7 - Ineleggibilità e incompatibilità.

1. Sono ineleggibili a Garante:

- a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
- b) i presidenti di regione, provincia e unione montana;
- c) i sindaci;
- d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di unione montana;
- e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che, al momento dell'elezione, sono candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, di Presidente di Regione, di Presidente di provincia, di sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale.

3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

4. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.

5. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale nella prima seduta utile.

6. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

Art. 8 - Revoca.

1. Il Garante può essere revocato a seguito di motivata mozione approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 9 - Trattamento economico.

1. Al Garante spetta un trattamento economico in misura pari al 40 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1 e dell'indennità di funzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, spetta altresì al Garante che non risiede a Venezia, per ogni giornata in cui si reca presso la sede dell'ufficio, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti; spetta altresì al Garante che, per ragioni attinenti all'ufficio, si reca in località diverse da quelle di residenza, il trattamento economico di missione previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5."

Art. 10 - Relazione annuale.

1. Il Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, con eventuali considerazioni e proposte su aspetti normativi o amministrativi pertinenti. La relazione è esaminata dalle Commissioni consiliari competenti, che ne riferiscono al Consiglio regionale, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

2. Il Garante è sentito almeno una volta l'anno dalle commissioni consiliari competenti per riferire su aspetti generali della propria attività ovvero in ordine ad aspetti particolari.

3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti e informazioni sull'attività svolta. Il Garante può chiedere di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per problematiche inerenti materie di loro competenza.

4. In casi di particolare importanza o urgenza il Garante può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.

Art. 11 - Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, corrispondenti al trattamento economico annuo onnicomprensivo per il Garante, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono nei loro effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Funzioni del Garante delle persone anziane.....	5
Art. 3 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 23.	5
Art. 4 - Sede.	5
Art. 5 - Requisiti.	6
Art. 6 - Elezione.....	6
Art. 7 - Ineleggibilità e incompatibilità.	6
Art. 8 - Revoca.....	7
Art. 9 - Trattamento economico.....	7
Art. 10 - Relazione annuale.	7
Art. 11 - Disposizioni finanziarie.	8